

D.L. n. 69/2013: numerose novità normative dalla conversione in legge

SICUREZZA

Con il “decreto del fare” al via la miniriforma del TU

di **Mario Gallo**, Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Con legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato convertito, con modifiche, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto “decreto del fare”, che ha apportato alcune modifiche e/o integrazioni a quanto inizialmente già stabilito dal decreto stesso in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro. L'art. 32, D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è il disposto che ha apportato le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, tra le quali rilevano, per esempio, le modifiche in materia di DUVRI, sul nuovo potere di accesso ai dati sugli appalti del RLS e delle organizzazioni sindacali, le modifiche al regime della responsabilità solidale negli appalti e la mancata approvazione del DURT, le novità sul regime del DURC, i nuovi criteri di determinazione del prezzo più basso nei contratti pubblici, quelli inerenti alla sorveglianza sanitaria e la soppressione delle certificazioni d'idoneità per minori e apprendisti, la possibilità di redigere un MVR semplificato per le attività a basso rischio. Sono di rilievo anche le modifiche sulla formazione delle figure della prevenzione e degli allievi, le novità sulla formazione degli allievi degli istituti d'istruzione e universitari, sulle prestazioni lavorative di breve durata, sul regime semplificato per le imprese agricole e di piccole dimensioni, sul nuovo regime per le associazioni di promozione sociale e per le sportive dilettantistiche, sulla priorità del Servizio di prevenzione e protezione interno, sulle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro e sull'obbligo di conservazione dei verbali, sulle notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività, per le ristrutturazioni e gli ampliamenti, sulla proroga dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, inerenti alla disciplina sulla denuncia degli infortuni sul lavoro, alle semplificazioni in materia di edilizia. Sono state oggetto di rinnovamento anche le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese, di prevenzione incendi e di comunicazioni obbligatorie.

MODIFICHE - SEMPLIFICAZIONI - CRITICITÀ - CONVERSIONE

Dopo un acceso iter parlamentare, il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», cosiddetto “decreto del fare”, è stato convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98^[1];

[1] Legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», in S.O. n. 63 alla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194.

già nel testo originario del decreto erano numerose le novità normative, tuttavia, in sede di conversione ne sono state aggiunte ulteriori e alcune anche significative che hanno disegnato un mosaico particolarmente complesso che può essere considerato come una vera e propria mini riforma in materia di sicurezza del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 1).

Anche in questa occasione, tuttavia, il confronto non ha prodotto i risultati sperati in quanto l'esigenza di semplificare gli adempimenti gestionali a carico delle imprese, aumentati a dismisura nel corso degli ultimi cinque anni, si è scontrata con la posizione assunta da alcune parti inclini a una riduzione del carico degli obblighi per scongiurare un abbassamento del livello delle tutele; tutto questo ha fatto sì che il legislatore abbia compiuto un vero e proprio passo indietro su alcuni fronti mentre, su altri, non è intervenuto com'era necessario per correggere quelle disposizioni del testo originario che presentavano alcune evidenti criticità^[2].

Al tempo stesso ha anche introdotto ulteriori numerose nuove disposizioni che hanno interessato essenzialmente gli appalti, sia pubblici che privati, la verifica obbligatoria delle attrezzature di lavoro, la formazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), i regimi semplificati per le piccole imprese e alcune tipologie di associazioni e la sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e le manifestazioni fieristiche.

In sede di conversione, inoltre, è stato modificato anche l'iter per l'emanazione del tanto atteso decreto sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27, D.Lgs. n. 81/2008) e sono state

apportate anche alcune "limature" alla disciplina sulla denuncia degli infortuni sul lavoro e sulle certificazioni sanitarie (si veda la *tabella 1*)^[3].

Le nuove modifiche in materia di DUVRI

All'interno di questo rinnovato quadro normativo, una parte significativa delle modifiche è concentrata soprattutto sul sistema della sicurezza negli appalti, sia pubblici che privati; in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, infatti, il legislatore ha apportato, con la legge n. 98/2013, anche numerose altre modifiche e ha introdotto nuove disposizioni specifiche per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche.

In particolare, per quanto riguarda il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, la legge di conversione ha modificato in alcuni punti l'art. 32, comma 1, lettera a), D.L. n. 69/2013, intervenendo soprattutto sui casi di esonero della sua redazione.

Il testo definitivamente licenziato, infatti, ha apportato alcune importanti modifiche ai commi 3 e 3-bis, art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, i quali hanno previsto che il datore di lavoro committente dell'appalto, in alternativa alla redazione del DUVRI, può nominare un proprio incaricato «in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento»; a questo incaricato, quindi, sono attribuite alcune funzioni di sovrintendimento che sembrano riconducibili alla figura del preposto (art. 19, D.Lgs. n. 81/2008), anche se nemmeno in sede di conversione è stata operata

una definizione più puntuale dei compiti attribuiti allo stesso.

Resta fermo che, tuttavia, questa facoltà è concessa limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale con riferimento, non solo all'attività svolta dal datore di lavoro committente, ma anche a quella dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.

In altri termini la possibilità da parte del committente di evitare di redigere il DUVRI designando in alternativa un proprio incaricato è prevista solo qualora tutte le attività interessate che risultano interferenti sono qualificate, secondo la classificazione che sarà operata del prossimo decreto, a basso rischio sia sul piano infortunistico che delle malattie professionali; occorre osservare che questa modifica introdotta in sede correttiva deve essere giudicata positivamente in quanto nel testo originario era presa in considerazione solo l'attività del committente.

Non è stata corretta, invece, la disposizione che ha previsto che «Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera»; in molti casi, però, appare difficile individuare già nel momento genetico del rapporto contrattuale chi sarà la persona che dovrà ricoprire il ruolo di incaricato alla cooperazione e al coordinamento almeno che non si voglia intendere - e questa appare una possibile interpretazione in sintonia con la ratio della norma - che la nomina, anche se successiva alla stipulazione del contratto, deve essere portata immediatamente a conoscenza delle parti con un atto integrativo del negozio giuridico e prima dell'inizio del-

[2] Si veda, dello stesso Autore, Dal "decreto del fare" alcune semplificazioni tra rinvii e nuove criticità, in *Ambiente&Sicurezza* n. 14/2013, pag. 16.

[3] Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza del lavoro, *Il Sole 24 Ore*, IV edizione, in corso di pubblicazione.

l'esecuzione dell'opera o del servizio. In sede correttiva il legislatore è intervenuto nuovamente anche sui casi di esenzione dall'obbligo della redazione del DUVRI previsti dal comma 3-bis, art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, che occorre sottolineare hanno rappresentato una casistica a parte rispetto a quella già vista dell'esonero della redazione e del DUVRI e la nomina di un incaricato per le attività a basso rischio.

Con una formulazione più incisiva e più ampia rispetto al testo originario ora è previsto, infatti, che questo documento può non essere redatto, oltre che nei casi già stabiliti precedentemente di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, anche nella nuova ipotesi di lavori o di servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, occorre osservare che nel testo originario del D.L. n. 69/2013 questo limite era, invece, di dieci uomini-giorno; ai fini del computo di questo numero per uomini-giorno è considerata l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. In tutti questi casi, tuttavia, la redazione del DUVRI è comunque obbligatoria qualora si tratti di attività che:

- comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 (si vedano, in particolare gli Allegati I, paragrafo 1.4.4, IX e X);
- siano da svolgersi in ambienti confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
- comportino l'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008.

L'accesso di RLS e sindacati ai dati sugli appalti

A corollario, dopo un acceso dibattito, un'altra significativa innovazione normativa introdotta dal legislatore in sede di conversione, che ha fatto molto discutere, è l'inserimento, al comma 3, art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, della previsione in base alla quale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono accedere ai dati sugli appalti.

Da più parti è stata segnalata la natura invasiva di questa disposizione che attribuirebbe un potere abnorme al RLS e alle organizzazioni sindacali di accedere a informazioni relative ai contratti stipulati dalle imprese; tuttavia, appare chiaro che il legislatore non ha riconosciuto a questi soggetti né il potere di accedere a questi atti d'impresa attraverso l'esibizione, né quello di richiedere informazioni anche sui profili contrattuali propriamente commerciali.

Infatti, considerata la *ratio* della nuova norma è possibile ritenere che questo potere sia circoscritto alle sole informazioni relative alla sicurezza sul lavoro e, più specificamente, a quelle riportate nel DUVRI; del resto, questo potere già precedentemente era ed è riconosciuto sostanzialmente al RLS, che può anche consultare direttamente il DUVRI, sia pure esclusivamente in azienda [art. 18, comma 1, lettera p), D.Lgs. n. 81/2008], e, comunque, accedere a ogni informazione inerente alla valutazione dei rischi alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali [art. 50, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008]. Questa norma, comunque, è apparsa destinata ad accendere un nuovo dibattito dottrinale e ad alimentare un nuovo possibile filone giurisprudenziale,

soprattutto in ordine all'ambito soggettivo visto che questo potere non è attribuito anche né alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro né a quelle che, pur se presenti in azienda, non soddisfano il requisito comparativo e questo rappresenta un profilo problematico se sono considerati i principi costituzionali accolti negli artt. 3 e 39, Cost.

Appalti in edilizia ed estensione a spettacoli

Spostando ora l'attenzione su quelle modifiche alla disciplina speciale in materia di appalti, occorre notare che ulteriori modifiche sono state apportate alla disciplina sui lavori edili contenuta nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 32, comma 1, lettera g), D.L. n. 69/2013, infatti, ha modificato l'art. 88, comma 2, lettera g-bis), D.Lgs. n. 81/2008, inserendo, tra le ipotesi di esclusione dal regime previsto da questo Titolo, oltre i lavori relativi a impianti elettrici, alle reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008.

In sede di conversione è stato confermato il regime semplificato previsto dal nuovo art. 104-bis, D.Lgs. n. 81/2008, per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, e del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), art. 131, D.Lgs. n. 163/2006, in materia di appalti pubblici; anche in questo caso, però, sarà necessario attendere l'emanazione di appositi decreti interministeriali che dovranno stabilire i modelli semplificati da utilizzare.

Inoltre, sempre in sede di conversione con la legge n. 98/2013, il legislatore ha esteso le norme del Titolo IV agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche (art. 88, comma 2-bis, D.Lgs. n. 81/2008), al fine di contrastare il preoccupante andamento infortunistico che si è registrato in queste attività nel corso degli ultimi anni, con incidenti anche mortali in occasione dell'allestimento di palchi e di ponteggi vari. Trattandosi, tuttavia, di attività che presentano evidentemente delle specificità che le differenziano dai comuni cantieri edili, la stessa disposizione ha rinviato a un successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013, che dovrà stabilire le norme applicative del Titolo IV tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle stesse.

Responsabilità solidale e DURC

In sede di conversione, inoltre, il legislatore ha confermato anche le modifiche in materia di responsabilità solidale negli appalti abolendo, attraverso l'art. 50, D.L. n. 69/2013, quella relativa all'IVA a carico del subappaltatore e dell'appaltatore (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Invece, è opportuno sottolineare che non è stato inserito in sede di conversione l'emendamento introdotto dalla Camera che prevedeva l'introduzione del documento unico di regolarità tributaria (DURT), da affiancare al DURC, che avrebbe ulteriormente aggravato la posizione di molte imprese. Pertanto, è rimasta ferma la responsabilità solidale per i versamenti dovuti da appaltatore e subappaltatore

all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, oltre che dei contributi, dei premi di assicurazione e delle retribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) e il regime di esonero.

Le nuove modifiche al regime del DURC

Per quanto riguarda, invece, il DURC l'art. 31, D.L. n. 69/2013, è stato anch'esso oggetto di diverse modifiche; infatti, in primo luogo, è stato inserito il comma 1-bis, il quale ha previsto che per i lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del DURC.

È stata anche rimodulata nuovamente la durata della validità del DURC fissata ora in 120 giorni (originariamente erano 90 passati poi a 180 nel testo iniziale del D.L. n. 69/2013) dalla data di rilascio per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale e fino al 31 dicembre 2014 per i lavori edili; al tempo stesso è stata anche confermata la disposizione che aveva stabilito, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, che l'INPS o la Cassa edile prima dell'emissione dello stesso o dell'annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti a invitare l'interessato, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro o del dottore commercialista ed esperti contabili o avvocato che li assiste ai sensi della legge n. 12/1979, a regolarizzare la propria

posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause dell'irregolarità. Occorre rilevare che è stata anche confermata l'importante modifica all'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni d'importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, con la soppressione del riferimento all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

Il richiamo a quest'ultima disposizione aveva consentito l'applicazione della procedura di compensazione prevista dal D.L. n. 52/2012 esclusivamente al DURC richiesto per la fruizione dei benefici economici e contributivi, di cui, appunto, all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, escludendo così i DURC rilasciati nell'ambito di procedure di appalto pubblico e grazie a questa modifica, quindi, il regime di compensazione per i DURC negativi, previsto dal D.L. n. 52/2012, ha acquistato un maggiore respiro grazie anche alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 marzo 2013, recante disposizioni per il rilascio del DURC anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi nei confronti delle pubbliche amministrazioni^[4].

Sempre per quanto riguarda i contratti pubblici, occorre anche osservare che è stato confermato che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante deve acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006) e che

[4] Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 marzo 2013, «Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto», nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2013, n. 165. Per un approfondimento si veda anche, dello stesso Autore, DURC e crediti compensabili il nuovo regime applicativo dal D.M. 13 marzo 2013, in questo numero a pag. 47.

qualora si tratti di un DURC negativo per un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono trattene- re dal certificato di pagamento l'im- porto corrispondente all'inadem- pienza; in quest'ultimo caso, il paga- mento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle stazioni diret- tamente agli enti previdenziali e assi- curativi, compresa la cassa edile.

In sede di conversione, inoltre, all'art. 31 è stato inserito anche il nuo- vo comma 8-*quater* in materia di agevolazioni; infatti, per l'ammissio- ne delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanzia- mento europeo finalizzate alla realiz- zazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti, anche per il tramite di even- tuali gestori pubblici o privati dell'in- tervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, e ad acquisire d'ufficio il DURC al fine di verificare la regolarità contributiva del beneficia- rio.

Contratti pubblici: determinare il prezzo più basso

A corollario il legislatore ha completa- to il quadro delle modifiche del regi- me degli appalti inserendo, con il comma 7-*bis*, art. 32, D.L. n. 69/2013, all'art. 82, D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il nuovo comma 3-*bis* che ha stabilito che, in materia di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse, ai fini della valutazione dell'offerta il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei mi- nimi salariali definiti dalla contratta-

zione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappre- sentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrat- tazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e si- curezza nei luoghi di lavoro.

Questa norma dell'ultima ora, però, si è scontrata frontalmente con il titolo dell'art. 32, «*Semplificazione di adempimenti formali in materia di la- voro*», D.L. n. 69/2013; infatti, a parte il non essere assolutamente una sem- plificazione, sembra destinata ad ali- mentare nuove incertezze e, sopratt- tutto, nuovi contenziosi a causa di una formulazione che appare, in real- tà, molto confusa.

Infatti, in questo caso, il legislatore ha dimostrato una memoria molto corta in quanto questa disposizione, sia pu- re con una formulazione più ridotta, già era presente sostanzialmente all'art. 81, comma 3-*bis*, codice dei con- tratti pubblici, e dopo pochissimo tempo dalla sua introduzione nel 2011 era stata abrogata dall'art. 44, comma 2, legge n. 214/2011, in quanto il sistema degli appalti pubbli- ci stava rischiando praticamente la paralisi a causa delle sue ambiguità^[5]. Malgrado questo, in sede di conver- sione questa norma è stata riesumata e con essa tutte le rilevanti problema- tiche applicative che, paradossal- mente, sono ulteriormente aumenta- te rispetto alla norma del 2011; infat- ti, per quanto riguarda gli oneri di sicurezza, se non sono posti particola- ri problemi per quelli connessi al sin- golo appalto, quindi, relativi al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per i lavori edili e al DUVRI per i servizi e le forniture, altrettanto non si può dire per i costi aziendali per la sicurez-

za che, ovviamente, sono quelli della specifica impresa e che prescindono dal singolo appalto (art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008) e che derivano es- senzialmente dal documento di valu- tazione dei rischi (DVR) redatto dal datore di lavoro e che, quindi, si van- no a incardinare nei prezzi praticati (art. 86, comma 3-*bis*, e art. 87, com- ma 4, D.Lgs. n. 163/2006).

Tuttavia, il quadro è risultato essere ancora più complicato dal fatto che non è nemmeno chiaro quali siano esattamente le voci del costo del per- sonale da prendere in considerazio- ne; infatti, tra le diverse criticità oc- corre rilevare che spesso trovano ap- plicazione anche più contratti collettivi, spesso i minimi salariali so- no differenziati anche per piccole e medie imprese, artigiani e cooperative, senza contare che sono diversi an- che in base all'anzianità di servizio del singolo lavoratore e in relazione alla sua qualifica o categoria.

Il costo del personale, comunque, do- vrebbe comprendere anche gli oneri previdenziali e assicurativi; tuttavia, la norma ha fatto anche un espresso riferimento alle voci retributive previ- ste dalla "contrattazione integrativa" di secondo livello, ossia quella decen- trata a livello territoriale e aziendale e ciò complica ancora di più questo cal- colo in quanto appare chiaro che non esiste un minimale determinabile univocamente.

Sorveglianza sanitaria e certificazioni d'idoneità per minori e apprendisti

Un ulteriore filone di semplificazio- ni interessa l'intricata disciplina sul controllo sanitario dei lavoratori; l'art. 42, D.L. n. 69/2013, infatti, ha abrogato numerose disposizioni speciali facendo convergere l'ac- certamento dell'idoneità alla man-

[5] Si veda, per maggiori informazioni, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro, audizione del 29 settembre 2011; si veda anche, dell'Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti (ITACA), Costo del personale e sicurezza nella selezione delle offerte negli appalti, linee guida 18 luglio 2011.

sione unicamente sugli artt. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008, al fine di evitare delle inutili duplicazioni di visite da parte dei lavoratori.

Non appare superfluo sottolineare che queste modifiche, in effetti, sono state rese necessarie anche a seguito degli intervenuti della Corte Costituzionale^[6], del Consiglio di Stato^[7] e delle diverse iniziative legislative assunte a livello regionale^[8] che avevano delineato un quadro abbastanza incerto; alla luce, quindi, di queste difficoltà l'art. 42, comma 1, lettera b), D.L. n. 69/2013, ha stabilito, tra l'altro, la soppressione dell'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, previsti dall'art. 9, D.P.R. n. 1668/1956, per l'assunzione degli apprendisti e dell'art. 8, legge n. 977/1967, per i minori.

In effetti, la formulazione normativa adottata non appare tra le più felici da un punto di vista tecnico e, per altro, l'obbligo della visita medica preventiva per gli apprendisti, previsto dall'art. 4, legge n. 25/1955, già era stato precedentemente soppresso dall'art. 23, comma 5, D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, a decorrere dal 25 giugno 2008.

Era rimasta obbligatoria, quindi, la visita dei lavoratori minorenni, anche se non occupati in base a un contratto di apprendistato, per la quale occorre ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con lettera circolare 22 gennaio 2010, prot. n. 25/III/001401, aveva fornito importanti chiarimenti applicativi facendo rilevare, tra l'altro, che per effetto del D.L. n. 106/2009, l'art. 41, D.L. n. 81/2008, aveva previsto (e prevede ancora) che tra le visite mediche effettuate dal medico competente

aziendale è compresa anche quella preventiva in fase preassuntiva.

La modifica operata dal D.L. n. 69/2013, invece, nel precisare che la soppressione ha operato relativamente alle lavorazioni non a rischio ha fatto ritenere che, per effetto della norma di coordinamento già contenuta nell'art. 8, comma 8, legge n. 977/1967^[9], per le lavorazioni a rischio alle quali dovrà essere adibito il minore è sufficiente che l'idoneità alla mansione specifica sia attestata dal medico competente incaricato dal datore di lavoro secondo il regime ordinario previsto dagli artt. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, il legislatore non ha precisato quali siano queste «*lavorazioni non a rischio*» ma, da un'interpretazione logico-sistematica, è possibile ritenere ragionevolmente che le stesse coincidano con quelle attività in cui il lavoratore minore è esposto a rischi per i quali la vigente normativa del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni speciali in materia non rendano obbligatorio il controllo sanitario; si tratta, pertanto, di attività del tutto residuali in cui, per esempio, non sono registrati rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, ad agenti chimici pericolosi, a rumore, alle vibrazioni ecc.

Inoltre, occorre anche tenere presente che rimane fermo il divieto assoluto in base al quale il lavoratore minorenne non può essere occupato per lo svolgimento di attività vietate incluse nell'Allegato 1 alla legge n. 977/1967 (si veda la *tabella 2*); occorre anche segnalare la soppressione, sempre a opera dell'art. 42, D.L. n. 69/2013, del certificato d'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.

Occorre osservare ancora che la stes-

sa disposizione ha stabilito anche che per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici (art. 27, comma 1, punto 4, R.D. n. 147/1927), i quali sono soggetti alla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente prevista dagli artt. 41 e seguenti.

Attività a basso rischio e nuovo MVR semplificato

Un'altra importante innovazione normativa è stata introdotta dall'art. 32, comma 1, lettera b), D.L. n. 69/2013, e ribadita, sia pure con modifiche, dalla legge n. 98/2013, che ha inserito nell'art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 6-ter, che ha concesso la facoltà ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, ma che sembra estendibile anche a quella che ne occupano oltre dieci e fino a cinquanta, operanti nei settori di attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali, di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), un modello di valutazione dei rischi (MVR) semplificato che consente di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 17, 28 e 29.

In sostanza, quindi, per questi soggetti si aprono tre possibilità:

- redigere il DVR "ordinariamente";
- redigere il DVR secondo le procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012, salvo i casi di esclusione previsti dai commi 5 e 6, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008;
- compilare questo nuovo modello semplificato che, occorre sottoli-

[6] Si veda la sentenza della Corte Cost., 26 maggio 2004, n. 162.

[7] Si veda il parere del Consiglio di Stato, sez. 2, 9 novembre 2005 - Visite preassuntive per minorenni.

[8] Si veda, in particolare, la legge Regione Lombardia n. 12/2003.

[9] L'art. 8, comma 8, legge n. 977/1967, ha disposto, infatti, che agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/1994, ora D.Lgs. n. 81/2008, non sono applicate le disposizioni speciali sulla visita preventiva e i controlli successivi contenute ai commi da 1 a 7, stesso articolo.

neare, in sede di conversione la legge n. 98/2013 non ha chiamato più «attestazione» per evitare possibili contestazioni circa la reintroduzione della soppressa autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Tuttavia, questa nuova semplificazione non sarà immediatamente operativa in quanto occorrerà attendere l'adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, quindi, a breve, che dovrà individuare i settori a basso rischio sulla base di criteri e di parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda e la modulistica da utilizzare.

Sarà molto interessante valutare come sarà articolata la nuova modulistica del MVR che presumibilmente dovrebbe avere un contenuto definito e molto più ampio della controversa autocertificazione e avvicinarsi così al DVR standardizzato del D.M. 30 novembre 2012, anche per evitare possibili nuove censure da parte della Commissione europea sulla corretta applicazione dei principi della direttiva quadro 89/391/CEE, per altro presi in considerazione anche nel contenzioso con l'Italia aperto il 30 settembre 2011 e sul quale, in passato, già si era espressa la stessa Corte di Giustizia Europea^[10].

Formazione delle figure della prevenzione e degli allievi

Un'altra importante semplificazione che il legislatore ha mantenuto e meglio disciplinato in sede di conversione ha riguardato la formazione delle figure della prevenzione [art. 32,

comma 1, lettere c) e d)]; con l'obiettivo di evitare la sovrapposizione di attività formative in capo ai singoli soggetti che molto frequentemente partecipano, sia pure con una diversa qualità, a corsi diversi ma che hanno per oggetto gli stessi argomenti sono state introdotte nuove disposizioni sia per il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) che per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In particolare, per quanto riguarda questi ultimi soggetti è stato inserito nell'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 14-bis che ha stabilito che tutti i casi di formazione e di aggiornamento previsti dallo stesso decreto per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i RLS i cui contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Questo principio trova applicazione anche per quanto riguarda gli RSPP e gli ASPP (art. 32, comma 5-bis, D.Lgs. n. 81/2008) ma rispetto al testo originario molto vago sul riconoscimento dei crediti formativi in sede di conversione sono state introdotte due disposizioni che rinviano a dei successivi accordi Stato-Regioni, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, la regolamentazione della materia anche per quanto riguarda la modulistica che molto probabilmente richiederà anche una rivisitazione del precedente accordo sulla formazione 21 dicembre 2011 per i lavoratori, i preposti e i dirigenti e di quello 26 gennaio 2006 sulla formazione di RSPP e ASPP di cui, per altro, con l'accordo integrativo 25 luglio 2012 già ne è stata preannunciata la revisione a breve^[11].

La formazione degli allievi e degli universitari

Con queste disposizioni è ricordata la nuova previsione, inserita nell'art. 37, comma 14-bis, D.Lgs. n. 81/2008, che ha obbligato gli istituti d'istruzione e universitari a rilasciare ai propri allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b), stesso decreto, gli attestati di avvenuta formazione sullasalute e sicurezza sul lavoro; occorre precisare che questa equiparazione opera qualora sia fatto uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videotermini, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori stessi.

Le prestazioni lavorative di breve durata

Un altro importante disposto del D.L. n. 69/2013 che è stato modificato in sede di conversione riguarda le prestazioni lavorative di breve durata, ossia quelle prestazioni disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003 che hanno implicato una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore alle cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento (art. 35); però, questa disposizione, che ha modificato l'art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, inserendo il nuovo comma 13-bis, è stata fortemente ridimensionata in quanto le semplificazioni, che dovranno essere regolamentate con un successivo decreto interministeriale, non hanno compreso più anche la sorveglianza sanitaria ma sembra siano state limitate solo a quegli adempimenti formali in materia di informazione e di formazione con alcuni richiami al libretto formativo del cittadino.

[10] Si veda la sentenza della Corte di Giustizia Europea 7 febbraio 2002 (causa C-5/2000).

[11] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Formazione. Accordi 21 dicembre 2011: criticità e profili applicativi su integrazioni e modifiche, in Ambiente&Sicurezza n. 17/2012.

Il regime semplificato per le imprese agricole e di piccole dimensioni

Nell'art. 35, inoltre, è stata introdotta anche un'ulteriore modifica al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 3, comma 13-ter), anch'essa inserita in sede di conversione e che, anche in questo caso, ha rinviato a un successivo decreto la regolamentazione di un ulteriore regime speciale semplificato in materia di informazione, di formazione, di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria per le «*imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni*».

Il nuovo regime per le associazioni

La legge di conversione n. 98/2013 è intervenuta direttamente anche sul campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008; l'art. 32, comma 1, infatti, ha riformato il comma 12-bis, dell'art. 3, estendendo il regime di tutela, sia pure più limitata, dell'art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, già previsto per i volontari di cui alla legge n. 266/1991 e per quelli che effettuano servizio civile, anche ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000^[12], e delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) di cui alla legge n. 398/1991, e all'art. 90, legge n. 289/2002, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi. Si tratta, pertanto, dei soci o, comunque, dei soggetti che prestano lavoro gratuito a favore delle associazioni di promozione sociale e di coloro che prestano la pro-

pria attività a beneficio delle ASD anche se percepiscono redditi diversi sotto forma d'indennità di trasferta, di rimborsi forfetari di spesa, di premi e di compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dagli stessi [art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986].

Se è apparso chiaro che questi soggetti sono attratti nel campo applicativo sia pur limitato definito dall'art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. n. 81/2008, ha destato molte perplessità, invece, il caso degli atleti dilettanti che si limitano alla mera prestazione sportiva e degli associati semplici utenti di servizi sportivi (basti pensare, per esempio, agli iscritti alle scuole calcio) in virtù della nozione di lavoratore contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'elenco degli equiparati dalla stessa norma che non comprende questi soggetti.

Sotto questo profilo non appare superfluo richiamare l'orientamento che era stato espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, in risposta a un quesito del 1° settembre 2010 (FAQ), aveva precisato che il regime definito dal D.Lgs. n. 81/2008 ha trovato applicazione solo nei casi in cui le stesse si avvalgono della collaborazione di lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094, c.c., come, per esempio, un magazziniere o un addetto alle pulizie, e di sportivi professionisti dipendenti.

Per quanto riguarda, poi, la tutela prevista dall'art. 21, D.Lgs. n.

81/2008, la stessa è molto più limitata rispetto a quella che il legislatore ha riconosciuto ai lavoratori subordinati ed equiparati; sostanzialmente, quindi, anche per gli iscritti alle associazioni di promozione sociale e alle ASD sono applicate le disposizioni previste dal legislatore per i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222, c.c., oltre che per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis, c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, e, quindi, anche a questi soggetti è fatto obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, gli stessi hanno la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria e di partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza; l'applicazione di queste disposizioni, specie nel caso delle ASD, ha destato, però, molte perplessità considerato sia il contenuto ben diverso della prestazione sportiva dilettantistica rispetto a una normale prestazione lavorativa che la particolare disciplina prevista dall'ordinamento.

La priorità del SPP interno

Un'altra importante modifica operata al D.Lgs. n. 81/2008, apportata anch'essa in sede di conversione, ha riguardato il servizio di prevenzione e protezione (SPP) aziendale; infatti, l'art. 32, comma 6-bis, ha modificato l'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, affermando che il datore di lavoro deve organizzare il SPP prioritariamente all'interno della azienda o dell'unità produttiva o deve incaricare persone o servizi

[12] Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati (art. 2, comma 1, legge n. 383/2000).

esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole previste dallo stesso articolo.

Questa novità, quindi, non ha escluso la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'esterno e, letta in combinato disposto con il comma 4, art. 31, D.Lgs. n. 81/2008, è possibile affermare che mira a rafforzare il principio in base al quale normalmente il SPP è interno e il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32; resta fermo per i datori di lavoro delle micro e piccole imprese, di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 81/2008, la facoltà di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione.

Verifiche obbligatorie delle attrezzature

e conservazione dei verbali

Ancora ulteriori modifiche, introdotte sempre in sede di conversione, sono state apportate dall'art. 32, D.L. n. 69/2013, all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro qualificate a maggior rischio infortunistico e inserite nell'elenco contenuto nell'Allegato VII (per esempio, gru); è rimasto fermo che la prima di queste verifiche è effettuata dall'INAIL che, con oneri a carico del datore di lavoro, tuttavia, vi deve provvedere entro il termine di quarantacinque giorni - e non più sessanta - che però non decorrono più dalla data di presentazione della ri-

chiesta ma dalla messa in servizio dell'attrezzatura.

Qualora l'Istituto assicuratore non provveda entro questo termine, o ne comunichi l'indisponibilità, allora il datore di lavoro potrà avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati^[13]; per quanto riguarda, invece, le verifiche successive, il datore di lavoro dovrà rivolgersi all'ASL e, ove questo sia previsto con legge regionale, all'ARPA o a soggetti pubblici o privati abilitati.

È opportuno osservare che, per quanto riguarda le verifiche successive, è scomparso il riferimento al termine dei trenta giorni per l'effettuazione delle stesse e questo rischia di generare nuove incertezze applicative; inoltre, in sede di conversione è stato anche stabilito che i verbali di verifica devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza; la mancata conservazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a euro 1.972,80 [art. 87, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008]^[14].

Notifiche preliminari

Tra le misure di semplificazione previste dall'art. 32, comma 1, lettera e), D.L. n. 67/2013, spiccano anche quelle che interessano le notifiche preliminari agli organi di vigilanza (ASL e altri enti competenti) in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o di locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori (art. 67, D.Lgs. n. 81/2008).

Le notifiche non dovranno essere

più effettuate direttamente all'organo di vigilanza ma attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), insieme, quindi, all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive; però, anche in questo caso, questa semplificazione non sarà immediatamente in vigore in quanto occorrerà attendere un apposito decreto che dovrà definire i modelli uniformi per la presentazione della notifica.

La proroga dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole

In sede di conversione, inoltre, la legge n. 98/2013 ha introdotto il nuovo art. 45-bis, comma 2, che ha differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole (per esempio, trattori agricoli o forestali) previsto dall'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, e regolamentato dall'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, n. 53^[15].

La denuncia degli infortuni sul lavoro

Il legislatore poi ha rivisto nuovamente anche la disciplina in materia di denuncia degli infortuni sul lavoro; infatti, l'art. 32, comma 6, D.L. n. 69/2013, ha modificato nuovamente l'art. 56, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'INAIL dovrà trasmettere telematicamente, attraverso l'istituendo Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), alle autorità di pubblica sicurezza, alle ASL locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali

[13] Si veda il D.M. 11 aprile 2011 e, da ultimo, si vedano le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2013, n. 9, 23 maggio 2013, n. 18, e 18 luglio 2013, n. 31. Si veda anche il decreto dirigenziale 24 aprile 2013 (elenco dei soggetti abilitati).

[14] Importi così elevati dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013.

[15] Si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 marzo 2013, n. 12.

del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

È stata anche confermata l'abrogazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965, che ha previsto l'obbligo di denuncia nel termine di due giorni all'autorità locale di P.S. di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni (ma rimane fermo che il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare, entro 48 ore dall'evento, l'infortunio all'INAIL con modalità telematica) e la previsione in base alla quale, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni (quindi, non più dal ricevimento della denuncia), la DTL, settore ispezione del lavoro, deve procedere, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad aprire un'inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l'infortunio è indennizzabile da parte dell'Istituto assicuratore [art. 32, comma 6, lettera b), D.L. n. 69/2013].

Queste modifiche, tuttavia, non saranno immediatamente operative in quanto queste nuove modalità di comunicazione entreranno in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).

Le principali semplificazioni in materia di edilizia

La legge n. 98/2013 ha apportato numerose modifiche al D.L. n. 69/2013 in materia di edilizia regolata dal D.Lgs. n. 380/2001 (co-

siddetto TU dell'edilizia); tra le principali novità contenute nell'art. 30 è di rilievo l'introduzione del nuovo art. 23-bis in materia di autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori e la ridefinizione del regime del certificato di agibilità parziale.

Questo regime è stato introdotto all'art. 24, TU dell'edilizia, comma 4-bis, e ha previsto che questo certificato può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; questo certificato, inoltre, può essere richiesto per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli impianti e sono completate le parti comuni e le opere d'urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto d'agibilità parziale.

Qualificazione delle imprese, prevenzione incendi e comunicazioni obbligatorie

Il quadro delle altre misure introdotte dal D.L. n. 69/2013 è completato, infine, dalla riformulazione dell'iter per l'emanazione del tanto atteso decreto sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27 D.Lgs. n. 81/2008), da alcune semplificazioni e proroghe in materia di prevenzione incendi di alcuni importanti adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 (art. 38) e dalla possibilità di presenta-

re per via telematica alcune comunicazioni obbligatorie in materia di agenti chimici pericolosi, di amianto e di agenti biologici [art. 32, comma 1, lettere da i) a n)] e da alcune altre misure d'intervento minori.

Considerazioni conclusive

Sono molte le novità introdotte dalla legge di conversione n. 98/2013, ma diverse questioni di notevole importanza restano ancora sul tappeto irrisolte (come, per esempio, la rateizzazione delle sanzioni a seguito della prescrizione ex D.Lgs. n. 758/1994; la semplificazione del regime previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 per le piccole società ecc.) segno della difficoltà, specie nel corso degli ultimi anni, di pensare a una riforma veramente incisiva e condivisa, e non frutto di un *do ut des* come spesso accade, che sappia correttamente coniugare le giuste esigenze di snellimento degli adempimenti gestionali delle imprese con quelle altrettanto sacrosante della massima tutela del diritto alla salute dei lavoratori.

Invece, molte delle semplificazioni del "decreto del fare" sono, in realtà, più apparenti che effettive e, paradossalmente, potrebbero dare il via a ulteriori nuovi adempimenti visti i continui rinvii a successivi decreti attuativi che finiscono spesso per complicare ancora di più la materia. Senza contare che, inoltre, molte norme così come sono state formulate risultano poco chiare e, quindi, rischiano di generare nuove difficoltà applicative e, sotto questo profilo, è possibile rilevare che il D.Lgs. n. 69/2013 è, purtroppo, lo specchio fedele del quadro economico e politico che sta vivendo in questo triste momento l'Italia sempre più confuso e incerto. ■

Tabella 1

Le novità in materia di sicurezza sul lavoro in sintesi

(D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013)

Articolo	Oggetto	Principali novità
2	Agevolazioni finanziarie per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi	<ul style="list-style-type: none"> • Introdotti finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo a beneficio delle piccole e medie imprese (raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE); • la legge n. 98/2013 ha anche stabilito che le agevolazioni sono applicate anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali; • le agevolazioni sono concesse fino al 31 dicembre 2016, previa emanazione di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi.
18	Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio, fondo piccoli comuni, interventi INAIL, amianto	<ul style="list-style-type: none"> • Confermato il pacchetto delle misure di finanziamento pubblico, destinate al completamento di opere già avviate; • per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano d'impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65, legge n. 153/1969, destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica; • al fine di consentire la bonifica dell'amianto la legge n. 98/2013 ha introdotto il comma 8-ter il quale ha previsto per il 2014 anche una spesa di 150 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
26, commi 1 e 2, e 26-bis	Appalti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012, i dati relativi all'anno 2012 sono pubblicati da parte delle stazioni appaltanti, nei propri siti web istituzionali, unitamente ai dati relativi all'anno 2013; • confermate le proroghe al 31 dicembre 2015 di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di requisiti e di qualificazione delle imprese (art. 253, comma 9-bis, 15-bis e 20-bis); • introdotto l'art. 26-bis che ha dettato alcune disposizioni in materia di suddivisione dell'appalto in lotti.
29	Data unica di efficacia degli obblighi	<ul style="list-style-type: none"> • dal 2 luglio 2013 gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali devono fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e delle imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea; • questa uniformazione è applicata agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
30	Semplificazioni in materia di edilizia	<ul style="list-style-type: none"> • la legge n. 98/2013 ha apportato numerose modifiche al D.L. n. 69/2013 in materia di edilizia regolata dal D.Lgs. n. 380/2001 (cosiddetto TU dell'edilizia); • introdotto il nuovo art. 23-bis in materia di autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori; • previste nuove deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati; • modificato nuovamente il regime in materia di agibilità con l'introduzione di nuove disposizioni in materia di rilascio del certificato di agibilità parziale (per singoli edifici o singole porzioni della costruzione ecc.) e la soppressione del comma 4-ter, art. 24, D.P.R. n. 380/2001, che era stato inserito dal D.L. n. 69/2013 prima della conversione in legge.
31	Semplificazioni in materia di DURC, rimodulazione della durata di validità e agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del DURC; • rimodulata nuovamente la durata della validità del DURC che è ora fissata in 120 giorni dalla data di rilascio:

		<ul style="list-style-type: none"> - per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel testo originario del D.L. n. 69/2013 la validità era prevista di 180 giorni); - ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale; - per i lavori edili (fino al 31 dicembre 2014); • in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'INPS o la Cassa edile, prima dell'emissione dello stesso o dell'annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti a invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro o del dottore commercialista ed esperto contabile o avvocato che li assiste ai sensi della legge n. 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause dell'irregolarità; • modificato l'art. 13-<i>bis</i>, comma 5, D.L. n. 52/2012, in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della PA d'importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, con la soppressione del riferimento all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (anche decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 marzo 2013); • esteso il principio dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti (art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006); • qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle stazioni direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile; • per la fruizione di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi il DURC è acquisito d'ufficio.
<p>31 comma 1</p>	<p>Associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esteso ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese a favore delle associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche il regime previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.81/2008 (art. 3, comma 12-<i>bis</i> del D.Lgs. n.81/2008)
<p>32, comma 1, lettera a)</p>	<p>Semplificazioni in materia di sicurezza negli appalti e accesso ai dati del RLS e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modificato ancora il regime dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) nei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione con l'introduzione di alcune semplificazioni; • confermata la possibilità di nominare, da parte del committente, in alternativa alla redazione del DUVRI e limitatamente ai settori di attività a basso rischio di cui all'art. 29, comma 6-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 81/2008, un proprio incaricato, in possesso di specifici requisiti; • questa semplificazione sarà operativa dopo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio (art. 29, comma 6-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 81/2008); • la redazione del DUVRI è facoltativa nei casi di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, anche nella nuova ipotesi di lavori o di servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (e non più dieci come nel testo originario) salvo che si tratti di attività a maggior rischio individuate dall'art. 26, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 81/2008; • attribuito al RLS e agli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale il potere di accesso alle informazioni sugli appalti in materia di sicurezza.
<p>32, comma 1, lettera a-<i>bis</i>)</p>	<p>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riformulato l'iter per l'emanazione del decreto sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27, D.Lgs. n. 81/2008); • rimane invariato il principio che tra i requisiti di qualificazione è prevista la certificazione dei contratti di lavori considerata dal D.Lgs. n. 276/2003.
<p>32, comma 1, lettera b)</p>	<p>Modello di valutazione dei rischi (MVR) semplificato per le attività a basso rischio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introdotta per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, ma che sembra estendibile anche a quella che ne occupano oltre dieci e fino a cinquanta, operanti nei settori di attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali, la facoltà di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), un "modello di valutazione dei rischi" (MVR) semplificato (art. 29, comma 6-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 81/2008);

		<ul style="list-style-type: none"> • questo nuovo regime sarà operativo a seguito dell'adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà individuare sia i settori interessati che la modulistica da utilizzare.
32, comma 1, lettere c) e d)	Formazione e aggiornamento degli RSPP, degli ASPP, dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli allievi	<ul style="list-style-type: none"> • Confermate in sede di conversione le semplificazioni tendenti a evitare la sovrapposizione delle attività di formazione in capo a uno stesso soggetto sia esso RSPP, ASPP, lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 32, comma 5-bis, e 37, comma 14-bis, D.Lgs. n. 81/2008); • sarà un apposito accordo Stato-Regioni a disciplinare il riconoscimento dei crediti formativi; • gli istituti d'istruzione e universitari sono tenuti a rilasciare gli attestati di formazione in materia di sicurezza agli allievi qualora siano equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008).
32, comma 1, lettera e)	Notifica dei nuovi insediamenti produttivi (NIP) e loro modifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Confermato l'obbligo previsto dall'art. 67, D.Lgs. n. 81/2008, di notifica all'organo di vigilanza competente in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o di locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti; • le notifiche non dovranno essere effettuate, però, direttamente all'organo di vigilanza ma sono assorbite dalla SCIA e transitano tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP); • sarà un apposito decreto a stabilire il contenuto della notifica e la relativa modulistica; • continuano a essere esonerati dall'obbligo della notifica i datori di lavoro che svolgono l'attività in luoghi di lavoro in cui non è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
32, comma 1, lettera f)	Attrezzature di lavoro sottoposte alle verifiche obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Modificato nuovamente in sede di conversione del D.L. n. 69/2013 il regime delle verifiche obbligatorie previsto per le attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio (per esempio, gru, idroestrattori ecc.) all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008; • la prima di queste verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni (originariamente erano sessanta) che decorrono non più dalla richiesta ma dalla messa in esercizio dell'attrezzatura denunciata; • per le verifiche successive il datore di lavoro dovrà rivolgersi all'ASL e, qualora sia previsto con legge regionale, all'ARPA, o a soggetti pubblici o privati abilitati.
32, comma 1, lettere g) e h)	Appalti di lavori edili e spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Apportate dalla legge n. 98/2013 diverse modifiche al D.L. n. 69/2013 in materia di cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008; • inseriti tra le ipotesi di esclusione dal regime speciale del Titolo IV, oltre ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008 [art. 88, comma 2, lettera g-bis)]; • con un decreto interministeriale dovranno essere individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008; • estesa la disciplina del Titolo IV anche agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche; sarà un apposito decreto a stabilire le regole applicative che dovranno essere emanate entro il 31 dicembre 2013, tenuto conto delle particolarità di queste attività.
32, comma 1, lettera da) a n)	Comunicazioni obbligatorie in materia di agenti chimici pericolosi, amianto e agenti biologici	<p>Possono essere effettuate in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, una serie di comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 come quella dell'art. 225, comma 8 (superamento dei valori limite di esposizione professionale degli agenti chimici pericolosi), 240, comma 3 (eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni), 250, comma 1 (notifica lavori con esposizione ad amianto), 277, comma 1 (incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4).</p>

<p>32, comma 4</p>	<p>Modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del PSC negli appalti pubblici</p>	<p>Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), art. 131, D.Lgs. n. 163/2006.</p>
<p>32, comma 6</p>	<p>Denunce degli infortuni sul lavoro e SINP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confermate le norme di armonizzazione della disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 con quella del D.P.R. n. 1124/1965, anche in vista dell'attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP); • a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL dovrà trasmettere telematicamente attraverso l'istituendo SINP alle autorità di P.S., alle ASL locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni (art. 56, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965); • confermata l'abrogazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965 (obbligo di denuncia nel termine di due giorni all'autorità locale di P.S. di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro per più di tre giorni) a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP.
<p>32, comma 6-bis</p>	<p>Servizio di prevenzione e protezione (SPP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il SPP deve essere prioritariamente interno all'azienda (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008); • confermato per i datori di lavoro delle micro e piccole imprese la facoltà di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008), fermo restando l'obbligo della frequenza al corso di formazione e degli aggiornamenti periodici (accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011).
<p>32, comma 7-bis</p>	<p>Costo del personale e oneri della sicurezza per la determinazione del prezzo più basso nei contratti pubblici</p>	<p>In materia di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse, ai fini della valutazione dell'offerta, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; - delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006).
<p>34</p>	<p>Trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modificate alcune disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001, con l'estensione dell'obbligo della trasmissione per via telematica anche del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza; • Questa disposizione entrerà in vigore previa adozione di un apposito decreto interministeriale, che dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà stabilire le modalità di trasmissione.
<p>35, comma 1</p>	<p>Prestazioni lavorative brevi e sicurezza sul lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, sarà definito un regime semplificato per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento; • le semplificazioni riguardano la documentazione e sembrano riferite all'informazione e la formazione previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
<p>35, comma 1</p>	<p>Regime semplificato per le imprese agricole e di piccole dimensioni</p>	<p>Introdotta un nuovo regime semplificato in materia d'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni, che sarà regolamentato con un successivo decreto interministeriale (art. 3, comma 13-ter, D.Lgs. n. 81/2008).</p>
<p>36</p>	<p>Conferma della proroga di consigli di indirizzo e di vigilanza di Inps e Inail</p>	<p>Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, i componenti sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e di vigilanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.</p>

38	Semplificazione in materia di prevenzione incendi e proroga dei termini del D.P.R. n. 151/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Confermato che per i soggetti ricadenti nel nuovo regime autorizzatorio di cui all'art. 11, comma 4, D.P.R. n. 151/2011, in materia di prevenzione incendi, opera l'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità; • fermo restando questa semplificazione per questi soggetti la legge n. 98/2013 ha confermato la proroga al 7 ottobre 2014 per la presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 e dell'istanza di cui all'art. 4, D.P.R. n. 151/2011.
42	Soppressione delle certificazioni sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> • Confermato il regime della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, e dell'attestazione dell'idoneità alla mansione specifica del lavoratore da parte del medico competente aziendale; • soppressi i certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, previsti dall'art. 9, D.P.R. n. 1668/1956, per l'assunzione degli apprendisti e dell'art. 8, legge n. 977/1967, per i minori; • per i minori, anche con rapporto di apprendistato, l'idoneità lavorativa alla mansione è attestata dal medico competente nei casi previsti dagli artt. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008; • per i lavoratori che rientrano nel campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'art. 27, comma 1, punto 4, R.D. n. 147/1927; • è abrogato anche il certificato d'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; • sono soppresse ulteriori certificazioni sanitarie previste dalle norme speciali.
45	Omologazione delle macchine agricole	L'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole previsto nell'art. 107, D.Lgs. n. 285/1992, possono essere svolte anche da parte di strutture o da enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
45-bis	Abilitazione per l'utilizzo delle macchine agricole	Differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole previsto dall'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, e regolamentato dall'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, n. 53
50	Responsabilità solidale negli appalti e DURT	<ul style="list-style-type: none"> • Confermata l'abolizione della responsabilità solidale per quanto riguarda l'IVA a carico del subappaltatore e dell'appaltatore (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); • non è stato accolto l'emendamento che introduceva l'obbligo del documento unico di regolarità tributaria.

Tabella 2

LE MANSIONI VIETATE PER I LAVORATORI MINORENNI (Allegato 1 alla legge n. 977/1967)

«1. Mansioni che espongono ai seguenti agenti.

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 [D.Lgs. n.81/2008] e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

- 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
 - 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
 - 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
 - 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
 - 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
 - 7) può ridurre la fertilità (R60);
 - 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle» (R43);
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994 [D.Lgs. n. 81/2008];
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 [D.Lgs. n. 81/2008].
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni e oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 [D.Lgs. n. 81/2008].
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) Soppresso
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio e abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare»

Riquadro 1

D.Lgs. 9 aprile 2008, dopo n. 81

*(In grassetto le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013 conv. L. n. 98/2013)***Articolo 3 - Campo di applicazione**

1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

omissis

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

omissis

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, ***dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,*** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i ***soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile*** possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. ***Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo*** svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al ***soggetto*** dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

omissis

13-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

omissis

Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

omissis

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

omissis

g) **Discutere in ordine** ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica, **su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali**, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto;

omissis

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.** Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. **Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini**

dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, **ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.**
omissis

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. **Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g**, sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, **e successive modificazioni;**
omissis

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
omissis

5. **Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter**, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. **Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter**, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.;

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) *(soppressa dall'art. 9 del D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106)*

omissis

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **prioritariamente** all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

omissis

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

omissis

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

omissis

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;

omissis

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

omissis

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratorie rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del

presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;

omissis

Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, ***i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:***

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

omissis

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

omissis

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. ***Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.***

omissis

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

omissis

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione **e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione**(1).

1) – È differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole regolamentato dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, n. 53 (art. 45-bis, comma 2, D.L. 69/2013 conv. legge n. 98/2013).

Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, **nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI;**

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

omissis

Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro della Salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

omissis

Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione (in materia di agenti chimici - n.d.r.)

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

omissis

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. **Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.**

omissis

Articolo 240 - Esposizione non prevedibile (in materia di agenti cancerogeni e mutageni - n.d.r.)

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

omissis

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

omissis

Articolo 250 - Notifica (in materia di amianto - n.d.r.)

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. **Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.**

omissis

Articolo 277 - Misure di emergenza (in materia di agenti biologici)

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. **Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.**

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.